

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

GERMANO ROSSI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato
Patrocinante in Cassazione

ANGELICA CISARRI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

Associati

DANIELA GABURA
Dottore Commercialista

SARA MAGNANI
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

FRANCESCA RUGGERI
Consulente del Lavoro

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

LIZE PRENDUSHI
Avvocato

SARA FELISA
Avvocato

OGGETTO: La rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni

La legge di bilancio 2025 non si è limitata ad un'ulteriore proroga della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni, ma ne ha previsto l'ingresso a regime tra le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Viene inoltre confermata l'estensione dell'agevolazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione.

Pertanto, a partire dall'01.01.2025, per le partecipazioni (quotate e non quotate) e per i terreni posseduti ciascun 1° gennaio, da soggetti non imprenditori, è possibile optare per la rideterminazione del costo fiscale attraverso l'applicazione di un'imposta sostitutiva pari al 18%. Il versamento della suddetta imposta è da effettuarsi in un'unica soluzione entro il 30 novembre dello stesso anno oppure in tre rate annuali di pari importo a partire dalla medesima data.

Inoltre, per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni è necessario redigere ad una perizia giurata di stima sempre entro il 30 novembre dell'anno di riferimento, mentre per le partecipazioni quotate occorre fare riferimento alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

L'incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dal 16% al 18% modifica il calcolo di convenienza per l'adesione al regime di rideterminazione dei costi fiscali in argomento. Affinché risulti conveniente, è necessario che l'imposta sostitutiva del 18% applicata sul valore della partecipazione o del terreno posseduti risulti inferiore al 26% della plusvalenza realizzata in assenza di affrancamento.

Considerato che il rapporto tra le due imposte è di 0,6923077 (18%/26%), il regime agevolato risulta conveniente per il contribuente quando la plusvalenza realizzata risulta superiore al 69,23077% del valore normale della partecipazione quotata oppure di quello rilevato in sede di perizia per le partecipazioni non quotate.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Daniela Gabura